



NOTA ESPLICATIVA SULLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E REGOLAMENTARI

La presente nota chiarisce le modalità di candidatura, le procedure per l'esercizio del diritto di voto e le operazioni elettorali per la sostituzione dei consiglieri dimissionari del GAL BMG, in ottemperanza allo Statuto e al Regolamento interno della Fondazione (così come approvato dall'Assemblea in data 29/12/2023), allo scopo di favorire una consapevole partecipazione alle votazioni.

Ai sensi del Regolamento interno del GAL (Titolo III, Par. 2.2), in caso di dimissioni o di decadenza, il CDA convoca l'Assemblea per la sostituzione dei dimissionari/decaduti.

CANDIDATURE

Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento (par. 2.2, Titolo III), i membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra i soci della Fondazione. La regolarità degli adempimenti sociali costituisce un requisito necessario per la validazione della candidatura.

Presentazione delle candidature

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento (par. 2.2, Titolo III), dopo l'invio dell'avviso di convocazione, le candidature devono essere formalizzate per iscritto al CDA in carica almeno 24 ore prima dell'assemblea elettorale. L'apposito modulo (**MODULO A**) deve essere trasmesso a mano o a mezzo PEC all'indirizzo galbmg@pec.it. I candidati devono allegare alla richiesta un documento di identità.

OPERAZIONI DI VOTO

Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento, l'esercizio del diritto di voto è prerogativa dei soci della Fondazione GAL BMG. **I soci che non risultano in regola con il versamento della quota sociale non possono votare.** La regolarità degli adempimenti sociali costituisce un requisito necessario per poter partecipare alle votazioni.

Principio "Una testa, un voto"

Le delibere assembleari si fondano sull'applicazione del Principio "Una testa, un voto", che garantisce pari diritto di rappresentatività per ogni socio, a prescindere dalla categoria di appartenenza e dalla relativa quota di capitale sociale versata per l'adesione alla Fondazione GAL BMG.



Delega ad altro socio

Conformemente all'art. 17 dello Statuto e all'art. 2 del Regolamento (par. 2.1, Titolo III), nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega ad altro socio nel limite massimo di una delega per socio. È esclusa la delega a soggetti non soci. I soci impossibilitati a partecipare alle operazioni di voto possono, pertanto, delegare formalmente un altro socio, il quale dovrà presentarsi all'assemblea elettorale munito dell'apposita delega firmata in originale dal delegante e dal delegato (**MODELLO B**) e copia del documento di identità in corso di validità del delegante. Ciascun socio delegato potrà presentare una sola delega. Le operazioni di registrazione delle deleghe avranno inizio un'ora prima dell'orario stabilito per la convocazione dell'Assemblea.

Quorum costitutivo

L'Assemblea elettorale è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Art. 18 dello Statuto e Art. 2 del regolamento-Par. 2.1, Titolo III).

Votazione

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (Par. 2.2, Titolo III), l'elezione può avvenire sia per scrutinio segreto che per scrutinio palese, a discrezione dell'assemblea su proposta del Presidente.

Il Presidente espone ai partecipanti i nominativi dei candidati al consiglio di amministrazione e propone all'assemblea di scegliere tra la votazione palese e quella segreta. Se l'Assemblea opta per il voto segreto, il Presidente procede con la nomina del Seggio Elettorale.

Nomina e composizione del Seggio Elettorale

Lo svolgimento delle operazioni di voto è affidato al Seggio Elettorale, composto da 3 componenti, di cui un Presidente e due scrutatori effettivi.

Compiti e funzioni del Seggio Elettorale

Compete al Seggio Elettorale:

- a) gestire le operazioni di voto e scrutinio;
- b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
- c) redigere il verbale delle proprie attività e delle votazioni finali.

Operazioni di voto

Una volta nominato il seggio elettorale, dopo aver fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di assegnazione delle preferenze, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto.

Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità, apporre la propria firma sulla lista dei soci in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda elettorale, annoterà gli estremi del documento di identità.

Ciascun elettore scriverà nella scheda il nome ed il cognome del proprio candidato.



Le schede, dopo il voto, devono essere ripiegate e consegnate ad un membro del Seggio Elettorale.

La validità del voto è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, in fase di scrutinio, e se ne darà atto nel verbale. La decisione ultima sulla controversia spetta al Presidente del Seggio.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento (Par. 2.2, Titolo III), il CDA del GAL BMG è composto da un massimo di sette membri, compreso il presidente, scelti tra i soci della Fondazione, di cui almeno 5 espressione della componente privata del partenariato (singoli imprenditori ed esponenti della società civile, rappresentanti degli interessi di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio).

Deve essere garantita la presenza di donne e giovani sotto i 40 anni (almeno il 50%). Tale proporzionalità dovrà essere mantenuta nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a sostituire eventuali consiglieri/e dimissionari/e o decaduti/e dalla propria carica rappresentativa.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità, prevalgono i candidati di genere femminile e, in caso di candidati dello stesso genere, prevalgono i candidati più giovani.

Durata del mandato

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro mandato. I consiglieri che vengono eletti in rappresentanza di soggetti pubblici, qualora venga a cessare il loro incarico, vengono sostituiti dall'Assemblea tra altrettanti rappresentanti della componente pubblica. Il mandato dei consiglieri che subentrano al rappresentante dimissionario/decaduto scade insieme a quello degli altri consiglieri di amministrazione.